REGOLAMENTO (CEE) N. 2388/77 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 1977

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1508/76, (CEE) n. 1514/76 e (CEE) n. 1521/76, relativi alle importazioni di olio di oliva originario della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che gli articoli 16, 17 e 16 e l'allegato B degli accordi di cooperazione, nonché gli articoli 9, 10 e 9 e l'allegato B degli accordi provvisori tra la Comunità economica europea e, rispettivamente, la Tunisia (2), il Marocco (3) e l'Algeria (4) prevedono, all'importazione nella Comunità di olio di oliva della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune — a condizione che i suddetti paesi riscuotano una tassa all'esportazione — una riduzione forfettaria, pari a 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi, del prelievo applicabile a codesto olio, nonché una riduzione del prelievo stesso corrispondente all'importo della tassa speciale, a concorrenza di 10 unità di conto per 100 chilogrammi, ai sensi della diminuzione contemplata dagli articoli succitati e 10 unità di conto per 100 chilogrammi, ai sensi dell'importo aggiuntivo previsto dagli allegati B sopra menzionati ;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1508/76 (5), (CEE) n. 1514/76 (6) e (CEE) n. 1521/76 (7) hanno definito le modalità di applicazione degli accordi di cui sopra ;

considerando che le parti contraenti hanno convenuto, tramite scambi di lettere, di fissare l'importo aggiuntivo a 10 unità di conto per 100 chilogrammi per il periodo 1° novembre 1977—31 ottobre 1978 ;

considerando che occorre modificare in questo senso i regolamenti (CEE) n. 1508/76, (CEE) n. 1514/76 e (CEE) n. 1521/76,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dei regolamenti (CEE) n. 1508/76, (CEE) n. 1514/76 e (CEE) n. 1521/76, la data del 31 ottobre 1977 è modificata in 31 ottobre 1978.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SPITAELS

(1) Parere reso il 14 ottobre 1977 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1976, pag. 195.
(3) GU n. L 141 del 28. 5. 1976, pag. 98.
(4) GU n. L 141 del 28. 5. 1976. pag. 2.
(5) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.
(6) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.
(7) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.